



DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 7

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Versione in vigore dal 30 marzo 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
Estremi	Legge 23 marzo 2023, n. 33
Capo	III — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/deleghe-al-governo-in-materia-di-politiche-in-favore-delle-persone/art-7-clausola-di-salvaguardia>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it